

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 DPR 18.12.2000, n. 445) da compilare solo se è presente un solo genitore

Il/La sottoscritto/a, (nome e cognome).....

Nato a.....il/...../.....CF.....

Residente a.....Via.....

Documento identità n....., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è
punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (in particolare art. 76 DPR n. 445/2000)

DICHIARA

- Di essere

genitore

Del/la minore (nome e cognome).....

Nato a.....il/...../.....CF.....

Residente a.....Via.....

che i dati riferiti all'altro genitore sono i seguenti:

Nome e Cognome dell'altro genitore.....

Nato/a a.....il/...../.....CF.....

Residente a.....Via.....

DICHIARA

- di essere stata/o informata/o delle disposizioni che regolano l'espressione del consenso per i figli minorenni
di età, come da allegato.

- che il mio stato civile è il seguente:

coniugato/a celibe/nubile vedovo/a separato/a divorziato/a,

in situazioni di:

affidamento congiunto genitore affidatario genitore non affidatario

-che ai fini dell'applicazione dell'art.137 del CC, l'altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:

impedimento (assenza od altro)

-che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (art. 337-ter, co 4 CC), il giudice ha stabilito






che il/la sottoscritto/a esercita la potestà separatamente

Luogo e data

Il/la dichiarante

La presente istanza è stata sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto che ne ha accertato l'identità

Data _____ Firma operatore _____

	<p align="center"><u>INFORMATIVA SEMPLIFICATA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u> <u>(Art. 13 Reg. UE 2016/679 – Art. 78 Codice Privacy)</u></p> <p>Titolare del trattamento: DOMUS MEDICA GROUP S.r.l. Via IV Novembre, 58 33010 Feletto Umberto - Tavagnacco (UD) Telefono 0432 689126 - Email info@domusmedicafvg.it</p> <p>Responsabile protezione dei dati: Può essere contattato al seguente indirizzo Email: privacy@domusmedicafvg.it</p>		
	<p align="center">Finalità del trattamento dei dati</p>	<p align="center">Base giuridica del trattamento dei dati</p>	<p align="center">Tempo di conservazione dei dati</p>
	<p>Finalità di medicina preventiva e diagnosi.</p>	<p>Il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità.</p>	<p>I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.</p>
	<p>Modalità del trattamento: Il trattamento dei Dati Personali avverrà – secondo i principi correttezza, liceità e trasparenza – tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e, comunque, garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e il rispetto degli obblighi specifici sanciti dalla legge.</p> <p>La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché, in relazione alle specifiche finalità di trattamento individuate dalla Normativa Privacy Applicabile, per assicurare la conformità alle misure di garanzia del Garante per la protezione dei dati personali e alle pertinenti disposizioni di settore. Il trattamento è svolto ad opera di soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR.</p>		
	<p>Destinatari o categorie di destinatari dei dati: Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.</p> <p>I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche previsioni normative.</p>		
	<p>Trasferimento dati verso un Paese terzo: I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.</p>		
	<p>Diritti degli interessati: Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne •accesso •rettifica •cancellazione •limitazione del trattamento •opposizione al trattamento.</p> <p>Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all'indirizzo mail del Titolare al seguente recapito: privacy@domusmedicafvg.it.</p> <p>In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.</p>		

INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÀ

In base alle previsioni del Codice Civile la responsabilità genitoriale sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, co. 1) o da un solo genitore in caso di lontananza, incapacità o altro impedimento dell'altro genitore (art.317, co. 1).

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio di norma la responsabilità genitoriale è comunque esercitata da entrambi i genitori mentre, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (art. 337-ter, co. 3).

CODICE CIVILE

Art. 316 (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio *[omissis]*.

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano i seguenti articoli del Codice Civile:

Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[omissis] La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. *[omissis]*

Art. 337-quater (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

[omissis] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.